

SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
IL RESPONSABILE
ANDREA PERETTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0167067
del 11/07/2011



ALLA A.G.C.I.
Via Giardini n.45/A
44124 – Modena -

ALLA C.I.A.
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Santi Venceslao n.14
44123 – Modena –

ALLA CNA SERVIZI MODENA
Via Malavolti n.27
44122 – Modena –

ALLA COLDIRETTI
Via Fanti Manfredo n.60
44122– Modena-

ALLA CONFAGRICOLTURA DI MODENA
Vi Diena Emilio n.7
44122-Modena -

ALLA CONFARTIGIANATO
Via Emilia Ovest n.775
44123 – Modena -

ALLA CONFCOOPERATIVE
UNIONE PROVINCIALE DI MODENA
Via Emilia Ovest n.101
44124 – Modena –

ALLA CONFINDUSTRIA MODENA
Via Bellinzona n.27/A
41124 – Modena -

Viale Cavour 77
44121 Ferrara

Tel.: 0532.218811
FAX: 0532.210127

stbpvfe@regione.emilia-romagna.it
stbpvfe@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		1193	550	100	10			2011	1	

AL COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Via Scaglia Est n.144
41126 – Modena –



ALL'ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Via Guerrazzi n.6
40125 – Bologna–

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Piazzale Boschetti n.8
41121- Modena -

Oggetto: Disposizione in materia di concessioni idriche.

Si trasmette per opportuna conoscenza, copia delle indicazioni del Direttore Generale in materia di concessioni idriche.

Cordiali saluti.

Andrea Peretti

Il Direttore Generale

TIPO ANNO NUMERO
 Reg. PG | 2007 | 320672
 Del 17 dicembre 2007

Ai Responsabili dei Servizi dei Servizi
 Tecnici di Bacino

LORO SEDI

E p.c. Alle A.T.O. Regionali

LORO SEDI

Alla AGCI E-R
 Via Riva Reno, 47
 40122

BOLOGNA

Alla C.I.A.
 Via Bigari, 5/2
 40128

BOLOGNA

Alla CNA Emilia-Romagna
 V.le A.Moro, 52
 40127

BOLOGNA

Alla COLDIRETTI Emilia-Romagna
 Via Lame, 60
 40122

BOLOGNA

Alla CONFAGRICOLTURA E-R
 P.zza dei Martiri, 5
 40122

BOLOGNA

Alla CONFARTIGIANATO Reg.Ie
 Via L.Berti, 7
 40131

BOLOGNA

Alla CONFSCOOP.VE Emilia-Romagna
 Via Calzoni, 1/3
 40128

BOLOGNA

40121 Bologna, Via dei Mille 21
 Tel. 051.6396886 - 051.6396013 - Fax 051.6396991
 e-mail: gbortone@regione.emilia-romagna.it
dgambsegr@regione.emilia-romagna.it

a uso interno		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
DP				1193	550	100	10			2007	1	

Alla CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna
Via Barberia, 13
40123 BOLOGNA

Alla U.N.C.I. Fed.ne Regionale
Via Baruzzi, 1/2
40138 BOLOGNA

Alla UNIONAPI Emilia-Romagna
Via Marconi, 34/2
40122 BOLOGNA

OGGETTO: Disposizioni in materia di concessioni idriche

Il 31 dicembre p.v. scadrà il termine ultimo per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica con scadenza il 31 dicembre 2005 (a norma del comma 6 dell'art.3 della LR 4/2007).

Si rammenta che a norma dell'art.3 del RR 4/2005 la mancata presentazione di tale istanza, nei termini sopra richiamati "comporta decadenza dalla possibilità di continuare il prelievo della risorsa...", altresì la presentazione della domanda di rinnovo fuori da tali termini si configura come "autodenuncia" di prelievo abusivo a cui deve applicarsi quanto previsto dal comma 3 dell'art.17 del TU 1775/33, così come modificato dall'art.96 del DLgs 152/06.

In considerazione che la maggior parte delle domande di rinnovo che verranno presentate sono afferenti a "concessioni preferenziali" rilasciate ope legis a norma dell'art.50 della LR 7/04 si sottolinea che:

- a) il procedimento di rinnovo di tali utenze è soggetto alla pubblicazione della domanda e al rilascio del parere della competente Autorità di bacino, nonché degli altri soggetti di cui all'art.12 del RR 41/01;
- b) tali istanze dovranno essere corredate con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt.6 o 36 del medesimo RR 41/01.

Nel merito si ritiene opportuno rammentare quanto già segnalato da questa Direzione Generale in precedenti occasioni.

Rispetto ai rinnovi di concessione preferenziale – assentiti ope legis – non rientranti nella tipologia di cui all'art.36 (concessioni semplificate), gli elaborati di cui all'art.6 del citato RR 41/01 potranno essere presentati successivamente in sede di istruttoria della domanda: conseguentemente le domande potranno contenere i soli dati identificativi (titolare ed oggetto della richiesta) e potranno essere integrate successivamente.

Il Servizio istruttore, a norma dell' art.7 del RR 41/01, comunicherà al richiedente il termine per la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'improcedibilità nonché la decadenza della possibilità di continuare il prelievo: in tali casi si dovrà provvedere secondo quanto stabilito all'art.35

(con esclusione del disposto di cui al comma 3 lett.a) del medesimo articolo) del citato RR 41/01 (ovvero devono essere rimosse le opere di derivazione e ripristinati i luoghi) nonché al recupero dei canoni dovuti (per il periodo decorso dalla scadenza della concessione a tale momento).

Relativamente agli elaborati tecnici, da allegare alla domanda, si ritiene altresì opportuno segnalare che dovranno "dimostrare l'innocuità delle opere proposte, rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti di terzi, e comprovare che le acque di derivazione non pregiudicheranno altre opere esistenti o beni in genere, né per esondazioni, né per filtrazioni...."

La relazione tecnica (da presentare a firma di un tecnico) di corredo alle domande di rinnovo delle concessioni preferenziali, analogamente a quella di corredo alle nuove istanze di concessione, dovrà contenere, in particolare:

- a) descrizione tecnica delle opere di derivazione, adduzione e distribuzione; tale descrizione, in particolare, dovrà evidenziare:
 - la tipologia delle opere di presa (ad es. pozzo, pompa mobile o fissa) e relativi dati tecnici (ad es. profondità, dimensioni, potenza della pompa, portata della pompa ...);
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche delle opere di adduzione (ad es. materiali, dimensioni ...);
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche delle opere di distribuzione (ad es. materiali, dimensioni ...);
- b) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
- c) volume annuo, espresso in metri cubi; tale informazione risulta fondamentale quando trattasi di prelievo di risorsa destinata ad uso industriale;
- d) analisi della congruità delle portate richieste rispetto alle necessità d'uso;
- e) analisi della presenza e della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento e/o di invasi di accumulo;
- f) analisi di congruità del prelievo richiesto con le indicazioni dei piani di settore;
- g) analisi di fattibilità di installazione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica richiesta.

In particolare l'"analisi di congruità delle portate richieste rispetto alle necessità d'uso":

- per l'utilizzo irriguo deve essere prodotto un adeguato piano di sfruttamento in rapporto all'estensione del fondo da irrigare, alle colture praticate, al tipo d'impianto adibito ad irrigazione, in particolare dovrà essere evidenziata la presenza di invasi e la loro capacità;
- per l'alimentazione di impianti industriali devono essere illustrate le caratteristiche del ciclo produttivo e degli eventuali impianti di recupero e riutilizzo delle acque estratte; deve essere, inoltre, sempre indicata la modalità di restituzione o di scarico delle acque, con espressa citazione del relativo provvedimento di autorizzazione allo scarico;
- per l'utilizzo zootecnico devono essere indicate: le specie allevate, le relative modalità di allevamento, il numero medio dei capi presenti in azienda, il consumo medio giornaliero per capo e totale; in particolare deve essere sempre riportata la modalità di restituzione o di scarico delle acque, con espressa citazione del relativo

provvedimento di autorizzazione allo scarico, nonché l'eventuale estensione complessiva dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti di allevamento e la loro vocazione colturale;

- per l'utilizzo finalizzato all'irrigazione di attrezzature sportive o aree di verde pubblico: deve essere indicato il tipo d'impianto adibito ad irrigazione, nonché l'estensione della superficie da irrigarsi;
- per l'utilizzo acquedottistico/potabile: deve essere indicata la popolazione servita distinguendo tra residente e fluttuante, nonché la disponibilità procapite idrica; dovranno altresì essere evidenziati gli interventi da porre in essere per tutelare e salvaguardare la risorsa stessa (aree di protezione, salvaguardia...) nonché la tipologia di trattamento della risorsa prima della sua immissione in rete; nello specifico si rammenta che le derivazioni ad uso potabile a servizio di 2.000 o più abitanti **dovranno essere poste in capo alle ATO competenti** (a norma dell'art.41 del RR 41/01 e del comma 4 art.3 della LR 4/07), altresì le concessioni a servizio di nuclei inferiori ai 2.000 abitanti potranno essere poste in capo a soggetti diversi solo a seguito di parere dell'ATO competente territorialmente.
- per l'uso antincendio dovrà essere allegato il parere preventivo del Corpo dei Vigili del Fuoco e valutata la congruità del sistema di prelievo con le necessità effettive in caso di incendio e le modalità di accumulo dell'acqua.

Si rammenta che con DGR n.1994/06 è stata introdotto (a partire dall'1 gennaio 2007 e senza possibilità di applicazione retroattiva) "l'uso promiscuo-irriguo": tale uso come stabilito nella citata DGR può attribuirsi soltanto ai prelievi idrici effettuati da un unico punto di approvvigionamento destinati ad almeno due dei seguenti usi:

- irriguo;
- zootecnico;
- lavorazione e trasformazione prodotti agricoli;
- igienico ed assimilati;

effettuati riferiti alle:

- imprese dedite ad attività di allevamento che dispongono a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato...ecc) di almeno un ettaro di terreno agricolo su cui l'utilizzazione agronomica avviene sulla base dell'art.112, comma 2 della parte seconda del DLgs n.152/06 ed in base alle relative norme regionali di attuazione;
- imprese agricole di cui all'art.2135 del C.C. che effettuano attività di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti con materia prima lavorata proveniente prevalentemente dall'attività di coltivazione dei fondi;
- imprese agricole cooperative di cui all'art.1 comma 2 del DLgs n.228/01;

Come stabilito nella citata DGR la classificazione come uso promiscuo-agricolo **dovrà essere richiesta dagli utenti** previa presentazione di idoneo documento attestante l'appartenenza alle categorie di imprese di cui ai punti precedenti, allegando copia

autenticata della parte anagrafica dell'iscrizione al registro delle imprese agricole o la visura camerale attestanti la corrispondenza con la tipologia delle imprese di cui ai punti precedenti, o in alternativa l'autocertificazione redatta ai sensi dell'art.46 del DPR 445/00.

La relazione tecnica dovrà, inoltre, effettuare un'analisi di congruità delle portate richieste con l'esigenze del corpo idrico derivato sia superficiale sia sotterraneo: in particolare per quanto attiene le derivazioni da corpo idrico superficiale si rammenta che il valore relativo al DMV (espresso in l/s) **dovrà essere determinato** dai Servizi nell'atto di rinnovo secondo le modalità previste dal PTA.

Nel caso di richieste di derivazioni da acque sotterranee l'istanza dovrà essere, inoltre, corredata dalla relazione idrogeologica (a firma di tecnico abilitato): tale relazione potrà avvalersi delle informazioni risultanti dal PTA.

I contenuti della relazione idrogeologica, in particolare, riguarderanno:

1. riconoscimento ed individuazione cartografica degli acquiferi presenti e interessati dalla derivazione;
2. stratigrafia della perforazione con la disposizione delle fenestrate: tale documento dovrà essere presentato solo se certo e non sulla base di ricostruzioni.

In nessun caso dovranno richiedersi elaborati tali da necessitare di nuove perforazioni finalizzate a definire le caratteristiche dell'acquifero.

Nel caso di rinnovi relativi a prelievi di **acque sorgive** si rimanda a quanto disposto al comma 4 dell'art.6 del RR 41/01 e alle specifiche indicazioni di cui sopra.

Si ritiene altresì opportuno rammentare che la normativa ammette che possa essere richiesta una concessione per utilizzare un determinato quantitativo di risorsa da prelevarsi anche mediante punti diversi di prelievo, ovvero possono essere assentite concessioni di derivazione di acqua prelevata anche attraverso fonti diverse (art.5 RR 41/01).

La condizione minima affinché sia assentito con unico atto il prelievo da fonti diverse è che le acque derivate siano destinate alla medesima utenza e che le opere di derivazione siano localizzate in posizione limitrofa: ciò dal punto di vista tecnico permette di verificare le interferenze sia tra i diversi punti di prelievo, sia tra il quantitativo prelevato e il/i corpo/i idrico/i derivato/i.


Quella di assentire con un'unica concessione derivazioni da più punti di prelievo, non si pone come obbligo, ma come opportunità sia per l'utente – che a fronte delle diverse derivazioni ottiene un solo atto – sia per l'autorità competente al rilascio della concessione – che può più correttamente controllare l'utenza e che tenderà pertanto ad accorpate più richieste (del medesimo utente) qualora ciò sia a garanzia di una maggiore tutela delle risorse idriche.

Tuttavia, al fine di garantire un'omogeneità procedimentale su tutto il territorio regionale, con riferimento alle derivazioni da acque sotterranee ad uso acquedottistico, è opportuno definire, per queste ultime, i parametri che comportano obbligatoriamente di considerare in un'unica concessione prelievi effettuati da più punti. Sono obbligatoriamente da trattare in un unico atto di concessione di derivazione, e si parlerà di "campo pozzi", tutte le captazioni da acque sotterranee, richieste dal medesimo titolare e destinate all'uso idropotabile, le cui singole zone di rispetto, delineate ai sensi del comma 6, art.94 del Dlgs 152/06, sono tangenti e/o secanti tra loro.

Si rammenta altresì, che a norma del secondo comma dell'art.7 del TU 1775/33 (così come modificato dall'art.96 del DLgs n.152/06) il parere espresso dalle Autorità di Bacino è vincolante, in conseguenza che a fronte di parere negativo, espresso da tale Autorità, si dovrà provvedere, previa comunicazione al richiedente ex art.10bis della L 241/90, al diniego del rinnovo richiesto provvedendo nel merito secondo quanto stabilito all'art.35 del citato RR 41/01, procedendo inoltre al recupero dei canoni dovuti (per il periodo decorso dalla scadenza della concessione al momento del diniego).

Cordiali saluti

Dott. Giuseppe Bortone

Handwritten signature of Giuseppe Bortone in black ink, written in a cursive style.